

**COMUNE DI ROCCARAINOLA**  
Provincia di Napoli

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 9</b> <b>DEL 28-06-2019</b>	<b>OGGETTO: Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento</b>
--------------------------------------	--

L'anno duemiladicianove, e questo giorno ventotto del mese di giugno tenutasi ad iniziare alle ore 20,10 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto è stato convocato il Consiglio Comunale alla prima convocazione in sessione straordinaria e Pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

RUSSO GIUSEPPE	X	SANTORIELLO VINCENZO	X
MIELE CARMELA	X	DE SIMONE RAFFAELE	X
FUSCO ANTONIO	X	CORRADO GIUSEPPINA	X
NAPOLITANO NUNZIATA	X	MIELE LAURA LUCIA	X
NIESPOLO GIUSEPPE	A		
SASSO ANTONIO	X		
SIRIGNANO GIOVANNI	X		
CAVEZZA MARIA LUISA	X		
LETTIERI ANTONIO	X		

presenti n.12 e assenti n.1

sono presenti inoltre Scuotto Arturo e Sirignano Raffaele (Assessori Esteri)

**Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:**

- **Presiede l'Avv. Giovanni Sirignano in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.**
- **Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA FRANCESCA**
- **La seduta è Pubblica.**
- **Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno**

Si passa al 2° punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente passa la parola all'Assessore Esterno Sig. Sirignano Raffaele.

L'assessore Esterno fa presente al consesso che in data 27/06/2019 si è riunita la 2^ Commissione Consiliare Permanente e cioè la Commissione Bilancio, Programmazione Finanziaria e Attività Produttive, nelle persone del Consigliere Fusco Antonio e Lettieri Antonio. Assente la Consiglieria della minoranza Miele Laura Lucia. Considerato che le Commissioni Consiliari servono per diramare le eventuali problematiche e di snellire i lavori Consiliari, chiede alle minoranze di essere presenti a queste commissioni.

La Consiglieria Miele Laura Lucia comunica le motivazioni della sua assenza e chiede, per il prosieguo, di essere contattata via pec quando ci sono queste riunioni istituzionali; inoltre annuncia il suo voto favorevole sull'argomento.

L'Assessore alle Finanze prosegue il suo intervento sulla proposta di regolamentare la definizione agevolata dei tributi non riscossi e beneficiare così del D.L.30 Aprile 2019 n°34.

Specifica altresì che l'agevolazione fa sì che vengano ridotte le sanzioni ma sono comunque applicati gli interessi. Questa definizione agevolata è importante perché serve all'Ente per ottenere liquidità immediata.

Segue il suo intervento illustrando le varie fasi da osservare come da regolamento proposto.

Il Consigliere De Simone Raffaele prende la parola e annuncia il voto favorevole del suo gruppo anche se, ancora una volta in Italia, vincono i furbi.

Prende la parola il Capogruppo della Maggioranza Consigliere Antonio Lettieri che a sua volta annuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza anche perché con questa definizione agevolata sono comunque previsti gli interessi legali per chi non ha pagato nei termini.

Dopo gli interventi e le dichiarazioni di voto, il Presidente pone ai voti l'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite le dichiarazioni di voto.

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Detto regolamento composto da 5 articoli, viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Di inviare lo stesso al Servizio Finanziario per il prosieguo di competenza.

Con votazione unanime resa a parte

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Sulla presente proposta, ai sensi dell'art.49 L.lgs n. 267/2000:  
Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la  
Regolarità tecnica esprime il seguente parere:  
FAVOREVOLE per quanto di competenza

PER IL SERVIZIO FINANZIARIO  
  
SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA FRANCESCA BALLETTA



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI  
NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

COMUNE DI ROCCARAINOLA

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 5 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

---



## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per <<Comune>> si intende il Servizio Tributi ovvero il concessionario dell'Ente.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30/09/2019 ( ai sensi dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000) apposita dichiarazione , con le modalità e in conformità alla modulistica messa a disposizione sul sito internet dell'Ente nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune entro il 30/10/2019 comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 30 novembre 2019;
  - b) versamento in 6 rate di pari importo: entro il 30/11/2019 – 31/01/2020, ed i mesi di aprile e settembre degli anni 2020 e 2021;
  - c) versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di novembre 2019, i mesi di gennaio, febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed i mesi di gennaio, febbraio, maggio, luglio e settembre 2021;
-





Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale di rateizzazione tributi ed altre entrate comunali approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2017;

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata;

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

6. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

7. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

### **Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2019.

### **Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti

1

nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

#### **Articolo 5 – Procedure cautelati ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune ovvero il concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1

100

100

100

**IL PRESIDENTE**  
F.to Sirignano Giovanni



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Balletta Francesca

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione per estratto all'Albo Pretorio Comunale (art. 124, c. 1, del T.U n. 267/2000)
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

Dalla Residenza Comunale li

5/7/2019



**IL RESPONSABILE**  
F.to CASOLLA GIUSEPPINA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

o è stata affissa per estratto all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 5/7/2019 al 20/07/2019.....

o è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

~~o~~ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)


Dalla Residenza comunale li

5/7/2019



**IL RESPONSABILE**  
F.to CASOLLA GIUSEPPINA

Copia conforme all'originale per uso Amministrativo



**IL RESPONSABILE**